SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8

96A8842

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1996.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e pubblicazione del relativo *curriculum*.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visti i commi 5, 8 e 9 del predetto art. 3, i quali disciplinano la composizione, la nomina e la durata degli organi collegiali dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1994, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione del sopra citato Istituto;

Considerato che il dott. Salvatore Cardinale, membro del predetto consiglio, in qualità di esperto, si è dimesso dall'incarico;

Considerato che, come risulta dal relativo *curriculum*, il sig. Gianfranco Rastrelli è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, comma 5, del predetto decreto legislativo;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Il sig. Gianfranco Rastrelli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), in qualità di esperto ed in sostituzione del dott. Salvatore Cardinale, dimissionario.

Il *curriculum* del sig. Gianfranco Rastrelli sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 novembre 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 179

Curriculum *dell'on. Gianfranco Rastrelli*

Nato a Firenze nel 1932. Dal 1960 al 1970 è stato dirigente della camera del lavoro di Firenze con la responsabilità del settore previdenziale e sanitario. Nel 1961 ha partecipato ad un seminario internazionale dell'UNESCO a Taskent sui problemi della cultura. Nel 1962 è stato relatore al Congresso internazionale della gioventù di Helsinki sul tema «la formazione professionale dei lavoratori». Dopo aver lavorato a Roma per due anni al centro confederale della C.G.I.L. è stato eletto nel 1972 segretario generale della camera del lavoro di Firenze. Nel 1976 è segretario generale della C.G.I.L. Toscana. Nello stesso anno è delegato al congresso della Confederazione sindacale europea a Londra. Al congresso della C.G.I.L. del 1981 è stato eletto segretario nazionale della Confederazione con la responsabilità del settore di organizzazione. Nel 1988 è stato eletto segretario generale del Sindacato nazionale pensionati. Nel 1990 è vice-presidente della Federazione europea unitaria dei pensionati. Ha partecipato in qualità di delegato al congresso della C.E.S. nel 1991 a Lussemburgo. Nel 1992 è stato delegato al congresso della C.I.S.L. internazionale tenutosi a Caracas. Ha partecipato a conferenze e dibattiti in molti Paesi in particolare sui problemi sociali e previdenziali dei lavoratori italiani all'estero.

Eletto deputato nella XII legislatura è stato vice-presidente della commissione lavoro della Camera. Nel corso della legislatura è stato più volte relatore in commissione e in aula su alcuni disegni e decreti-legge di carattere previdenziale. Ha presentato sei proposte di legge sui problemi della terza età. È stato uno dei principali protagonisti della commissione di indagine parlamentare sul sistema previdenziale italiano. Firmatario di una proposta di legge sulla riforma previdenziale, ha fatto parte del «comitato dei nove» della Camera dei deputati per la riforma previdenziale varata il 4 agosto 1995. Ha collaborato a varie ricerche su terza età e sistema previdenziale, oltre ad articoli e interviste su alcuni quotidiani e presenze televisive.

ALLEGATO

Direttore dei periodici:

Collana di libri su temi economici e sociali, editi da Nuova Italia;

Bollettino di formazione ed informazione sindacale, Federazione nazionale lavoratori energia;

Informazioni ed orientamenti sindacali, C.G.I.L. Toscana;

Lavoratore agricolo, Federazione braccianti;

Prato sindacale, camera del lavoro Prato;

Libera età, mensile del Sindacato nazionale dei pensionati;

Conoscere e partecipare, trimestrale scientifico del sindacato nazionale dei pensionati.

Da segnalare dal 1988 al 1994 (oltre ad articoli su «Libertà» e «Conoscere e partecipare»);

Intervista su «Sistema previdenza» mensile dell'I.N.P.S. n. 79/80 1988;

Interventò congresso nazionale C.N.A. su «L'artigiano anziano» n. 246 1988;

Relazione al convegno nazionale «Quale stato sociale?», Edispi 1989;

Intervista rivista «Club 3» n. 1/1989;

Intervento sullo Stato sociale alla convenzione programmatica C.G.I.L., Ediesse 1989;

Conclusioni convegno comune-sindacato su cultura e terza età, Brescia «Sindacato oggi» n. 9 1990;

Conclusioni convegno nazionale su riforma previdenziale, Edispi 1991;

Relazione «Per un nuovo Welfare» convegno nazionale AUSER, bollettino n. 1/1991;

Intervista su «Sistema previdenza» mensile dell'INPS n. 96/97 1990;

Conclusioni convegno nazionale terme e salute, Edispi 1990;

Presentazione rapporto anziani in Italia, CNEL, Edispi 1991;

Relazione conferenza di Madeira «Solidarietà tra le generazioni», promosso dalla Comunità europea, aprile 1991;

Intervento Anno europeo dell'anziano, Torino novembre 1993;

Libro «La vita lunga» (problemi dello Stato sociale), Ediesse 1994.

97A0212

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa nostra» a r.l., in Ceccano.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 novembre 1996, eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Casa nostra» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, secondo periodo del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Casa Nostra» a r.l., con sede in Ceccano, costituita per rogito notaio Domenico Seraschi in data 17 agosto 1964, repertorio n. 14997, registro società n. 984, tribunale di Frosinone, BUSC n. 90/88980, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 gennaio 1997

Il direttore: NECCI

97A0251

DECRETO 8 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il grano e le rose» a r.l., in Collepardo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio scioglimenti n. 151 in data 20 luglio 1992, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa a r.l. «Il grano e le rose», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 84301 del 15 ottobre 1986;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Il grano e le rose» a r.l., con sede in Collepardo, costituita per rogito notaio Michele Verde in data 17 marzo 1980, repertorio n. 3080, registro società n. 2835, tribunale di Frosinone, BUSC n. 862/175438, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 8 gennaio 1997

Il direttore: NECCI

97A0252

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 dicembre 1996.

Riconoscimento dell'acqua minerale Pioda di Lenna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 24 giugno 1996 con la quale la società acqua minerale Stella alpina S.r.l., con sede in Moio de Calvi, via Miralago, 15, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata «Pioda» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Stella alpina, sita nel territorio dei comuni di Moio de Calvi e Lenna (Bergamo);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 novembre 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale Pioda.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 18 dicembre 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

97A0094

DECRETO 18 dicembre 1996.

Riconoscimento dell'acqua minerale Fonte Argentiera - Alta Val d'Olba di Sassello.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 novembre 1995 con la quale la società immobiliare Astor S.r.l., con sede in Urbe (Savona), via Sambù, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata «Fonte Argentiera - Alta Val d'Olba» che sgorga nella concessione mineraria Fonte Argentiera - Alta Val d'Olba, sita nel territorio dei comuni di Urbe e Sassello (Savona);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 novembre 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale Fonte Argentiera - Alta Val d'Olba.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 18 dicembre 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

97A0095

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1997.

Emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 gennaio 1997 ammonta a lire 24.597 miliardi e l'importo dei rimborsi, alla stessa data, è di lire 37.365 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

Il prestito ha inizio il 15 gennaio 1997 e scadenza il 15 luglio 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 luglio 1998, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva

di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 10 gennaio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 13.

Il 15 gennaio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 14.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti gli enti locali.

Art. 15.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0248

DECRETO 8 gennaio 1997.

Emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 gennaio 1997 ammonta a lire 24.597 miliardi e l'importo dei rimborsi, alla stessa data, è di lire 37.365 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

Il prestito ha inizio il 15 gennaio 1997 e scadenza il 15 gennaio 1999.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 gennaio 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva

di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 10 gennaio 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di

domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ a ventiquattro mesi, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 gennaio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti gli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0249

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1996.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 23 dicembre 1996, presieduta dal prof. Giuliano Amato;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Presidente: AMATO

Il segretario generale: PERA

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In diminuzione	TOTALI
			Avanzo di amministrazione 1990	19.761		19.761	0
			Avanzo di amministrazione 1991	23.689		23.689	0
			Avanzo di amministrazione 1992	29.264		29.264	0
			Avanzo di amministrazione 1993	25.232		25.232	0
			Avanzo di amministrazione 1994	22.178		22.178	0
			Avanzo di amministrazione 1995	15.859		15.859	0
			Avanzo di amministrazione presunto 1996		10.832		10.832
			Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.96	135.983	10.832	135.983	10.832
I			ENTRATE CORRENTI				
	I		Vendita di beni e servizi	0			0
			Totale categoria I	0	0	0	0
	II		Trasferimenti				
		103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	37.319	4.877		42.196
			Totale categoria II	37.319	4.877	0	42.196
	III		Redditi Patrimoniali				
		106	- Interessi attivi	8.317		7.817	500
			Totale categoria III	8.317	0	7.817	500

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
	IV		Entrate diverse				
		109	- Recuperi, rimborsi e proventi diversi	84		84	0
			Totale categoria IV	84	0	84	0
			TOTALE TITOLO I	45.720	4.877	7.901	42.696
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	V		Alienazione dei beni patrimoniali	0			0
			Totale categoria V	0	0	0	0
	VI		Prelievo dai fondi speciali	0			0
			Totale categoria VI	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO II	0	0	0	0

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	VII		Partite di giro e contabilità speciali				
		112	- Recupero anticipazioni al cassiere	255	45		300
		113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.	10.450	3.550		14.000
			Totale categoria VII	10.705	3.595	0	14.300
			TOTALE TITOLO III	10.705	3.595	0	14.300
I			SPESE CORRENTI				
	I		Spese per il funzionamento degli organi istituzionali				
		101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.950	100		2.050
		102	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	620	36		656
		104	- Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	30	30		60
			Totale categoria I	2.600	166	0	2.766

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
	II		Personale in attività di servizio				
		107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	11.600	3.248		14.848
		108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.388	1.370		5.758
		110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	440	60		500
		113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	640	10		650
		114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	550	150		700
			Totale categoria II	17.618	4.838	0	22.456
	III		Personale in quiescenza				
		116	- Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.)	1.160	325		1.485
		118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	800		800	0
		119	- Accantonamento assegni integrativi pensioni	1.000		703	297
			Totale categoria III	2.960	325	1.503	1.782
	IV		Acquisto di beni e servizi				
		120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	20	180		200
		121	- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi	700	200		900

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
		122	- Canoni di locazione	4.226	294		4.520
		123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	900	6.510		7.410
		124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	535	65		600
		125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	295	5		300
		126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	430	170		600
		127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	220	170		390
		128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	788	612		1.400
		129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	470	60		530
		130	- Spese casuali	10			10
		131	- Spese di rappresentanza	5	5		10

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
		132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	20	180		200
		133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	230		30	200
		134	- Vigilanza locali	500	220		720
		135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	110			110
		136	- Premi di assicurazioni diverse	200	84		284
		137	- Acquisto di vestiario e divise	2	8		10
		138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	140	10		150
		139	- Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	0	20		20
		140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0	300		300
			Totale categoria IV	9.801	9.093	30	18.864
	V		Trasferimenti				
		147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avenzo di amministrazione pregresso	135.983		134.983	1.000
			Totale categoria V	135.983	0	134.983	1.000
	VI		Somme non attribuibili				
		150	- Fondo di riserva	0	1.300		1.300
			Totale categoria VI	0	1.300	0	1.300
			TOTALE TITOLO I	168.962	15.722	136.516	48.168

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
II			SPESE IN CONTO CAPITALE				
	VII		Costituzione di fondi				
		161	- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0	200		200
			Totale categoria VII	0	200	0	200
	VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
		170	- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.	1.759	3.241		5.000
		171	- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	150	10		160
		172	- Acquisto immobile sede dell'Autorità Eventuali opere di ripristino e trasformazione	0			0
			Totale categoria VIII	1.909	3.251	0	5.160
			TOTALE TITOLO II	1.909	3.451	0	5.360

AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Bilancio di previsione per l anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
III			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI				
	IX		Partite di giro e contabilità speciali				
		180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	255	45		300
		181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	10.450	3.550		14.000
			Totale categoria IX	10.705	3.595	0	14.300
			TOTALE TITOLO III	10.705	3.595	0	14.300

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Provisioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI							
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
			- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0	0	0	0
			- Categoria II - Trasferimenti	37.319	4.877	0	42.196
			- Categoria III - Redditi patrimoniali	8.317	0	7.817	500
			- Categoria IV - Entrate diverse	84	0	84	0
			Totale titolo I	45.720	4.877	7.901	42.696
			TITOLO I - SPESE CORRENTI				
			- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	2.600	166	0	2.766
			- Categoria II - Personale in attività di servizio	17.618	4.838	0	22.456
			- Categoria III - Personale in quiescenza	2.960	325	1.503	1.782
			- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.801	9.093	30	18.864
			- Categoria V - Trasferimenti	135.983	0	134.983	1.000
			- Categoria VI - Somme non attribuibili	0	1.300	0	1.300
			Totale titolo I	168.962	15.722	136.516	48.168

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE							
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0	0	0	0
			- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0	0	0	0
			Totale titolo II	0	0	0	0
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
			- Categoria VII - Costituzione di fondi	0	200	0	200
			- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	1.909	3.251	0	5.160
			Totale titolo II	1.909	3.451	0	5.360

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI – In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILTA' SPECIALI							
			PER LE ENTRATE				
			Titolo III				
			- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali	10.705	3.595	0	14.300
			Totale titolo III	10.705	3.595	0	14.300
			PER LE USCITE				
			Titolo III				
			- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	10.705	3.595	0	14.300
			Totale titolo III	10.705	3.595	0	14.300

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997

(Importi in Lit./milioni)

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	TOTALI
RIEPILOGO							
			ENTRATE				
			Titolo I - Entrate correnti	45.720	4.877	7.901	42.696
			Titolo II - Entrate in conto capitale	0	0	0	0
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	10.705	3.595	0	14.300
			Totale delle entrate	56.425	8.472	7.901	56.996
			Avanzo di amministrazione pregresso	135.983	0	0	10.832
			Totale generale	192.408	8.472	7.901	67.828
			SPESE				
			Titolo I - Spese correnti	168.962	15.722	136.516	48.168
			Titolo II - Spese in conto capitale	1.909	3.451	0	5.360
			Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	10.705	3.595	0	14.300
			Totale delle spese	181.576	22.768	136.516	67.828

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 1997 Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di Previsione 1997	SPESE		
		In aumento	In diminuzione		Titolo	Categoria	Capitolo
A) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ISTITUZIONALE (Presidente e Membri Autorità)							
- Compensi	1.950	100		2.050	I	I	101
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	620	36		656	I	I	102
- Rimborso spese missioni	30	30		60	I	I	104
- Premi assicurativi polizza infortuni	16			16	I	IV	135
- Accantonamenti a fondi di quiescenza	0	200		200	II	VII	101
TOTALE A)	2.616	366	0	2.982			
B) SPESE PER IL PERSONALE							
- Stipendi e indennità	11.600	3.248		14.848	I	II	107
- Compensi per lavoro straordinario	440	60		500	I	II	110
- Indennità e rimborso spese missioni	640	10		650	I	II	113
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	4.388	1.370		5.758	I	II	108
- Contributi destinati al Fondo Pensioni	1.000		703	297	I	III	119
- Anticipazione contribuzione pregressa Fondo Pensioni	800		800	0	I	III	118
- Accantonamenti per Trattamento di Fine Rapporto	1.160	325		1.485	I	III	116
- Premi assicurativi polizze malattie e infortuni	226	37		263	I	IV	135 - 136 (a)
- Formazione e sviluppo	20	180		200	I	IV	132
- Altre spese	550	150		700	I	II	114
TOTALE B)	20.824	5.380	1.503	24.701			
C) SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI							
- Locazioni	4.226	294		4.520	I	IV	122
- Manutenzioni straordinarie	80	4.720		4.800	I	IV	123
- Manutenzioni ordinarie	100	100		200	I	IV	123
TOTALE C)	4.406	5.114	0	9.520			

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 1997 Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio – VARIAZIONI: In aumento	In diminuzione	Bilancio di Previsione 1997	SPESE: Titolo	Categoria	Capitolo
D) SPESE PER MACCHINARI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DI BIBLIOTECA							
- Acquisto apparecchiature informatiche	1.200	1.300		2.500	II	VIII	170
- Acquisto programmi informatici e licenze d'uso	346	1.154		1.500	II	VIII	170
- Impianto rete informatica	0	1.500		1.500	I	IV	123
- Acquisto arredi e attrezzature per ufficio e impianti	213	787		1.000	II	VIII	170
- Acquisto dotazioni per la biblioteca	150	10		160	II	VIII	171
- Manutenzioni di apparecchiature e programmi informatici	261	119		380	I	IV	123
- Manutenzioni impianti	298	52		350	I	IV	123 - 128 (b)
- Manutenzioni ed esercizio arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi	263	37		300	I	IV	123
TOTALE D)	2.731	4.959	0	7.690			
E) ALTRE SPESE CORRENTI							
1) Acquisto di servizi							
- Funzionamento Collegi, Comitati e Commissioni	20	180		200	I	IV	120
- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	700	200		900	I	IV	121
- Controllo di gestione		300		300	I	IV	140
- Canoni di noleggio macchine ufficio, automezzi e materiale tecnico-informatico	535	65		600	I	IV	124
- Pulizia locali, traslochi, facchinaggio, T.R.S.U	442	358		800	I	IV	128
- Telefoniche, telegrafiche, postali	470	60		530	I	IV	129
- Vigilanza locali	500	220		720	I	IV	134
Totale 1)	2.667	1.383	0	4.050			

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 1997 Classificazione economica

Aggregati di categorie per voci omogenee di spesa	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di Previsione 1997	SPESE		
		In aumento	In diminuzione		Titolo	Categoria	Capitolo
2) Acquisto di beni durevoli e di consumo							
- Materiale di informazione e documentazione, consultazione banche dati	430	170		600	I	IV	126
- Spese d'ufficio, cancelleria, stampati e materiale informatico	220	170		390	I	IV	127
- Energia elettrica, acqua e riscaldamento	244	236		480	I	IV	128
Totale 2)	894	576	0	1.470			
3) Altre spese per beni e servizi							
- Giornali, riviste, pubblicazioni e pubblicità	295	5		300	I	IV	126
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e mostre	230		30	200	I	IV	133
- Premi assicurativi diversi	68	47		115	I	IV	136
- Diverse	157	43		200	I	IV	30-131-137-138-139 (
Totale 3)	750	95	30	815			
TOTALE E)	4.311	2.054	30	6.335			
TOTALE GENERALE	34.888	17.873	1.533	51.228			
Totale previsione di spesa	34.888	17.873	1.533	51.228			
Acquisto immobile da destinare a sede dell'Autorità	0			0	II	VIII	172
Trasferimento al Tesoro dello Stato quota parte avanzo di amministrazione pregresso	135.983		134.983	1.000			
Fondo di riserva	0	1.300		1.300	I	VI	159
Fabbisogno	170.871	19.173	136.516	53.528			

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO - PREVISIONE DI SPESA ANNO 1997 Classificazione economica

	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsione di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI		Bilancio di Previsione 1997	ENTRATE		
		In aumento	In diminuzione		Titolo	Categoria	Capitolo
COPERTURA FINANZIARIA							
a) Entrate di competenza							
- Contributo dello Stato (Legge 10 ottobre 1990, n.287, art.32)	37.319	4.877		42.196	I	II	103
- Interessi attivi	8.317		7.817	500	I	III	106
- Rimborsi diversi da terzi	84		84	0	I	IV	109
Totale a)	45.720	4.877	7.901	42.696			
b) Impiego avanzo di amministrazione pregresso							
- Progressivo al 31.12.1995	135.983		135.983	0			
- Presunto al 31.12.1996		10.832		10.832			
Totale a) + b)	181.703	15.709	143.884	53.528			
Avanzo di amminstrazione presunto al 31.12.1996	10.832						

Note:

(a) - L'importo di Lit./mil.ni 263 si riferisce per Lit./mil.ni 94 al Cap. 135 e per Lit./mil.ni 169 al Cap. 136

(b) - L'importo di lit./mil.ni 350 si riferisce per Lit./mil.ni 230 al Cap. 123 e per Lit./mil.ni 120 al Cap. 128

(c) - L'importo di Lit./mil.ni 200 si riferisce ai sottoelencati Capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 130 per Lit./mil.ni 10
Cap. 131 per Lit./mil.ni 10
Cap. 137 per Lit./mil.ni 10
Cap. 138 per Lit./mil.ni 150
Cap. 139 per Lit./mil.ni 20

97A0219

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università 31 maggio 1995 con il quale sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione;

Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la nota del preside della facoltà di scienze politiche in data 10 settembre 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

dopo l'art. 50-*bis* dello statuto sono aggiunti i seguenti articoli con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 51. — 1. È istituito il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Pisa.

2. Le attività didattiche relative al corso di diploma sono organizzate dalla facoltà di scienze politiche in collaborazione con altre facoltà e dipartimenti dell'Ateneo pisano, del quale contribuisce a realizzare i fini istituzionali.

Art. 52. — 1. Il corso di diploma si avvale dei locali all'uopo destinati dall'Università degli studi di Pisa.

Art. 53. — 1. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazioni fornisce le conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali necessari per svolgere attività istruttoria e di supporto all'assunzione delle decisioni operative connesse allo svolgimento di funzioni amministrative, organizzative e gestionali della pubblica amministrazione.

Art. 54. — 1. Il corso di studi per il conseguimento del diploma in operatore della pubblica amministrazione ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Al termine degli studi viene conseguito il titolo di operatore della pubblica amministrazione.

2. L'anno accademico coincide con quello indicato annualmente nel calendario dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 55. — 1. È istituito il consiglio del corso di diploma, con la composizione e le funzioni previste per i consigli di corso di laurea dalle norme vigenti, in quanto applicabili.

Art. 56. — 1. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà formulata sentito il consiglio del corso di diploma, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

3. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà, sentito il consiglio del corso di diploma.

Art. 57. — 1. Le discipline obbligatorie impartite nel corso di diploma sono le seguenti:

Istituzioni di diritto privato - annuale (N01X - N03X);

Istituzioni di diritto pubblico - annuale (N08X - N09X - N10X - N11X);

Diritto del lavoro - annuale (N07X);

Scienza politica - annuale (Q02X);

Economia politica - annuale (P01A - P01H - P01I);

Diritto comunitario - semestrale (N11X - N14X - N03X - N04X);

Organizzazione internazionale - semestrale (N11X - N14X - N03X - N04X);

Diritto tributario - semestrale (N13X - P02A - P01C);

Diritto penale dell'economia - semestrale (N17X);

Economia pubblica - semestrale (P01B - P01C - P01J);

Statistica - semestrale (B01A - B02X - B02B);

Storia delle istituzioni politiche - annuale (N18X - N19X - Q01C);

Sociologia dell'amministrazione - annuale (Q05E - Q05C).

Art. 58. — 1. I corsi fondamentali ammontano a 7 unità annuali e 6 unità semestrali, per un complesso di 10 annualità. Ogni singola annualità comprende almeno 50 ore di didattica.

Art. 59. — 1. I corsi complementari saranno scelti tra le discipline attivate presso la facoltà di scienze politiche ovvero in mancanza, presso le facoltà dell'Università degli studi di Pisa, appartenenti alle aree di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1995 e comprese nel seguente elenco, per un numero di almeno 2 annualità, ovvero 4 semestralità:

Diritto parlamentare (N08X);

Diritto regionale (N09X);

Diritto amministrativo (N10X);

Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X);

Diritto pubblico anglo-americano (N11X);

Diritto civile (N01X);

Diritto commerciale (N04X);

Diritto internazionale (N14X);

Microeconomia (P01A);

Macroeconomia (P01A);

Politica economica (P01B);

Scienza delle finanze (P01C);

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02A);

Economia e gestione delle imprese di pubblici servizi (P02B);

Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02D);

Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);

Scienza dell'amministrazione (Q02X);

Sociologia dell'organizzazione (Q05C);

Formazione e politiche delle risorse umane (Q05C).

Art. 60. — 1. L'attività didattica complessiva comprende altresì, oltre ai corsi di cui agli articoli 8 e 9, almeno 150 ore, distribuite in non meno di 4 settimane ogni anno, di attività di formazione pratica da svolgersi presso amministrazioni pubbliche, con le quali saranno stipulate apposite convenzioni.

2. Il consiglio del corso di diploma designerà di anno in anno il responsabile delle attività di formazione pratica, anche mediante l'affidamento ad esperti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 61. — 1. Durante il corso lo studente d dimostrare la conoscenza e la comprensione della li inglese con particolare riferimento ai temi del stesso; nonché il possesso delle conoscenze informa di base.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione attività di formazione pratica sono obbligatorie almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività s dagli allievi in pubbliche amministrazioni estere pos essere valutate dal consiglio del corso di diploma a della frequenza delle attività di formazione pratic attività di formazione pratica si concludono co discussione di una relazione dettagliata delle at svolte e documentate.

Art. 62. — 1. L'Università, sulla base delle pro avanzate dal consiglio di facoltà, sentito il consigli corso di diploma, può stabilire convenzioni con pubblici e privati, con finalità di sovvenzioname utilizzazione di personale e strutture extrauniver per lo svolgimento di attività didattiche ai sens decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio n. 382 e del decreto del Presidente della Repubbli marzo 1982, n. 162.

Art. 63. — 1. Gli esami di profitto si svol secondo le vigenti norme universitarie.

2. All'esame di diploma lo studente viene amn solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esa tutti gli insegnamenti fondamentali (7 annuali semestrali) e complementari (per non meno di 2 ann ovvero di 4 semestralità) e tenuto conto delle attivi formazione pratica e delle prove idoneative di li inglese e di informatica.

3. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad commissione costituita secondo le vigenti norme uni tarie, consiste nella discussione di una dissertazione s su un argomento di natura teorico-applicata asse almeno 4 mesi prima.

Art. 64. — 1. Il consiglio del corso di dip delibera il regolamento del corso di diploma ai sensi e fini di cui all'art. 11, comma 2 della legge n. 341/199 conformità al regolamento didattico di ateneo regolamento didattico di facoltà.

Art. 65. — 1. Fermo restando quanto previsto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio ai fini del proseguimento degli studi il corso di diplo cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laur scienze politiche (inditizzo politico-amministrativo

2. A tal fine, il consiglio di facoltà di scienze poli riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito pos indicando laddove necessario le singole corrispon anche parziali, avendo riguardo alla loro va culturale, propedeutica o professionale per la forma richiesta dal corso di laurea interessato.

Art. 66 — 1. In sede di prima applicazione della normativa relativa al corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione, il consiglio di facoltà di scienze politiche assume le funzioni del relativo consiglio del corso. A tal fine il consiglio di facoltà di scienze politiche, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente ordinamento, delibera il regolamento provvisorio del corso di diploma, con particolare riguardo alla collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici.

2. Il consiglio del corso di diploma, entro sessanta giorni dal suo insediamento in connessione con il primo avvio del corso di diploma, provvede alla elaborazione del regolamento definitivo, ai sensi del precedente art. 14 e con i contenuti di cui all'art 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1995».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pisa, 19 dicembre 1996

Il rettore

97A0242

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni;

Veduta la deliberazione adottata in data 11 maggio 1995, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 giugno 1995, con la quale il consiglio della facoltà di magistero ha proposto la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali in «diploma universitario in servizio sociale»;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, in particolare l'art. 7;

Veduto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette a fini speciali e le proposte di istituzione *ex novo* dei diplomi universitari;

Veduto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle Università ad istituire diplomi universitari;

Veduto il decreto 5 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1989, con il quale è stata istituita, presso l'Università degli studi di Urbino, la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali;

Veduto il decreto ministeriale 23 luglio 1993, relativo alla nuova tabella XLIV dell'ordinamento didattico universitario;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1996, trasmesso con lettera ministeriale protocollo n. 2386 del 16 dicembre 1996;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, sezione V, «norme speciali per la facoltà di magistero», è ulteriormente modificato con l'inserimento del diploma universitario in servizio sociale e del relativo ordinamento didattico, così come sotto specificato:

«FACOLTÀ DI MAGISTERO

Diploma universitario in servizio sociale

1. È istituito presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Urbino il diploma universitario in servizio sociale.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire a una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Il numero degli iscritti di ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

2. L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente delle materie professionali e con il coordinamento di un assistente sociale operante nei servizi convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive nella formazione del servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo punto 3, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienze professionali documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Il numero delle annualità è pari a quindici. Ciascuna annualità può suddividersi in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno sessanta ore di didattica.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

3. Gli insegnamenti caratterizzanti attivabili nel corso di diploma in servizio sociale, suddivisi per area, sono i seguenti:

1) *area professionale del servizio sociale*. Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) (almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale;

2) *area di metodologia delle scienze sociali*. Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) (almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale;

3) *area psicologica*. Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) (almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo;

4) *area sociologica*. Settori di sociologia generale (Q05A), sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) (almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza;

5) *area giuridica*. Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) (almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale;

6) *area della sanità pubblica*. Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A) (almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;

igiene;

7) *area delle scienze dell'educazione*. Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) (almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

Competente per assicurare la copertura degli insegnamenti delle aree 3), 6) e 7) e delle discipline complementari è la facoltà di magistero; competente per le aree 2), 4) e 5) è la facoltà di sociologia; competenti per l'area 1) sono la facoltà di magistero e la facoltà di sociologia.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari (tutti semestrali)

4. Le discipline complementari dovranno essere scelte tra le discipline caratterizzanti non sostenute come obbligatorie, nonché tra le discipline incluse nel seguente elenco:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia del lavoro;

economia applicata;

etica sociale;

lingua inglese;

ordinamento della famiglia;

pedagogia speciale;

psichiatria;

psicodinamica delle relazioni familiari;

psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;

psicopatologia;

sociologia della comunicazione;

sociologia della medicina;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia della salute;

sociologia della sicurezza sociale;

statistica;

storia contemporanea;

storia del pensiero;

storia dell'amministrazione pubblica;

storia delle idee;

storia delle istituzioni politiche;

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

storia sociale;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale.

La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il consiglio di diploma determina, con apposito regolamento, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui al punto 3.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Norme transitorie

Il diploma universitario in servizio sociale della facoltà di magistero viene attivato a partire dal 1° novembre 1996. Il primo anno del diploma universitario in servizio sociale sarà attivato contemporaneamente alla disattivazione del primo anno della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. La facoltà, inoltre, stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti iscritti alla scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali optino per il passaggio al diploma universitario in servizio sociale. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro e non oltre il 31 ottobre 1999».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 31 dicembre 1996

Il rettore: Bo

97A0259

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 30 dicembre 1996.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della citata legge n. 168/1989;

Vista la delibera del 14 giugno 1996 con la quale il senato ccademico integrato, acquisito il parere espresso dal consiglio di amministrazione in data 13 giugno 1996, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;

Vista la nota rettorale protocollo n. 2261/13.b del 19 giugno 1996, con la quale lo statuto stesso è stato rimesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimità e di merito:

Visto il decreto ministeriale del 19 agosto 1996, con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della già citata legge n. 168/1989 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per vizi di legittimità;

Visto quanto deliberato in merito ai citati rilievi e con la procedura prescritta, dal senato accademico integrato, nelle sedute del 23 ottobre 1996 e del 28 novembre 1996;

Ritenuto che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

Ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, è emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 30 dicembre 1996

Il rettore: BIGNARDI

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DIRETTIVI

Art. 1.

Finalità e funzioni

1. L'Università dell'Aquila (UAQ) è un'istituzione pubblica, sede primaria di ricerca scientifica, istruzione superiore e formazione. Essa ha il fine di promuovere il progresso della conoscenza ed una didattica collegata alle acquisizioni della ricerca.

2. L'UAQ ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'UAQ elabora ed attua i propri programmi di sviluppo anche attraverso il confronto e la collaborazione con altre Università ed enti di ricerca nazionali ed internazionali.

4. L'UAQ formula in piena autonomia i propri piani di sviluppo, sulla base della propria programmazione e capacità di iniziativa, nell'ambito degli indirizzi generali di pianificazione nazionale.

5. L'UAQ favorisce la discussione ed il confronto su problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantendo la circolazione dell'informazione all'interno dell'ateneo nonché la sua diffusione all'esterno.

6. L'organizzazione delle strutture dei servizi, perseguendo nel modo più efficace i fini istituzionali, deve sia comportare l'assunzione di responsabilità del personale sia prevedere strumenti per la valutazione dell'efficienza delle attività svolte.

7. Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute nei regolamenti di ateneo.

8. Lo stemma dell'UAQ raffigura un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi dai quali discendono tre ruscelli su cui è scritto: *Jus, Litterae, Scientiae*. Un festone attraversa il campo e porta la scritta: *Renovabitur ut Aquilae juventus tua.*

Art. 2.

Autonomia didattica e di ricerca

1. L'organizzazione e lo svolgimento dell'attività scientifica avvengono nel rispetto della libertà di ricerca dei professori e dei ricercatori, dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, nell'ambito della programmazione scientifica di ateneo.

2. Per la valutazione dell'attività di ricerca si utilizzano i criteri generalmente adottati dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.

3. Lo svolgimento dell'attività didattica e l'organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, dei principi degli ordinamenti didattici universitari, nell'ambito della pianificazione didattica di ateneo, del diritto degli studenti ad una istruzione e formazione di elevata qualificazione.

Art. 3.

Pari opportunità

1. L'UAQ garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera.

Art. 4.

Ricerca, istruzione superiore e formazione

1. L'UAQ provvede alla istituzione ed alla organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.

2. L'UAQ provvede a tutti i livelli di istruzione e formazione universitaria nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici, secondo quanto specificato nel regolamento didattico di ateneo, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'UAQ promuove collaborazioni con Università ed enti di ricerca italiani e stranieri e può prevedere adeguati strumenti per favorire l'operosità scientifica del proprio personale.

4. L'UAQ realizza le sue finalità attraverso lo strumento della programmazione. A tale scopo organizza con cadenza di norma quadriennale un confronto aperto a tutte le componenti universitarie per la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati in ambito scientifico, didattico ed amministrativo e per la conseguente elaborazione del proprio programma di sviluppo.

Art. 5.

Diritto allo studio ed interventi a favore degli studenti

1. L'UAQ, con l'intento di garantire la piena realizzazione del diritto allo studio, si struttura in modo da favorire la piena fruizione didattica e formativa e si impegna ad avvalersi di tutte le possibilità offerte dalle normative vigenti per migliorare la condizione degli studenti nell'ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.

2. L'UAQ, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, può erogare assegni e borse di studio ed attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Per l'assegnazione di tali benefici l'ateneo formula apposite graduatorie sulla base del merito e delle condizioni economiche degli studenti.

3. L'UAQ, nel rispetto della normativa vigente, può instaurare forme di collaborazione con gli studenti in merito alle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca ed al diritto allo studio.

4. L'UAQ, anche avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche, nonché della collaborazione di altri enti ed istituzioni:

a) promuove e favorisce servizi culturali, ricreativi ed assistenziali;

b) cura l'orientamento per l'accesso allo studio universitario e per la futura attività professionale;

c) favorisce forme di aggregazione degli studenti per lo svolgimento di attività autogestite nei settori culturale, sportivo e ricreativo.

Art. 6.

Interventi a favore del personale

1. L'UAQ, al fine di valorizzare la professionalità del personale tecnico-amministrativo, precisandone compiti e responsabilità, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento permanente e la qualificazione professionale, autonomamente o con enti abilitati, per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

2. In tale quadro l'UAQ si impegna ad attivare con le organizzazioni sindacali di ateneo un rapporto trasparente e continuo nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità.

3. L'UAQ, ad integrazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, anche convenzionandosi con enti pubblici e privati, favorisce e sostiene servizi sociali, ricreativi, sportivi e culturali ed attività formative per tutto il personale docente e non docente.

Art. 7.

Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, l'UAQ sviluppa rapporti di collaborazione culturale e scientifica con enti pubblici e privati anche attraverso contratti, convenzioni e consulenze.

2. Al fine di sviluppare i rapporti tra l'UAQ e il territorio, l'ateneo prevede la costituzione di comitati permanenti paritetici con la partecipazione di rappresentanti del comune, dell'amministrazione provinciale e della regione nonché di altri enti.

3. L'UAQ promuove e favorisce forme di interscambio con professori, ricercatori e studenti di università di paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocità, anche con interventi di natura economica.

4. L'UAQ in collaborazione con le altre università, con enti pubblici e privati, anche internazionali, può istituire centri e strutture per attività di ricerca e di servizio di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi anche mediante forme associative di diritto privato.

5. L'UAQ può avvalersi della collaborazione di altre università, enti pubblici e privati per attività didattiche con la facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato.

6. L'UAQ può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

La partecipazione è deliberata dal consiglio di amministrazione su parere vincolante del senato accademico, e deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;

b) previsione di un comitato tecnico-scientifico a partecipazione universitaria almeno paritetica;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

d) limitazione del concorso dell'ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

e) destinazione a finalità istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'ateneo;

f) designazione autonoma dei rappresentanti dell'ateneo da parte del senato accademico.

7. L'UAQ, in collaborazione con gli enti che operano nel territorio, può partecipare alla promozione, definizione e gestione di progetti e servizi a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico, socio-sanitario.

8. L'UAQ ha altresì per compito istituzionale l'assistenza sanitaria finalizzata alla compiuta realizzazione dell'attività didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia, ivi compresa la formazione del personale sanitario e la formazione specialistica nell'area medica. Per tali fini, lo svolgimento dell'attività assistenziale avviene per convenzioni con strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale e private accreditate; mediante attività di tipo clinico, laboratoristico e strumentale, ambulatoriale; mediante strutture policliniche a gestione diretta, ove esistenti. Da parte dell'UAQ verranno identificati, e preferenzialmente utilizzati, modelli gestionali, amministrativi e sanitari che consentano un'attività assistenziale altamente qualificata e coerente con le proprie funzioni istituzionali.

9. L'UAQ prevede che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attività indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione ed al sostegno di ricerche di base di particolare rilevanza, con modalità fissate dal regolamento di ateneo e su parere del senato accademico.

10. La licenza a qualsiasi titolo del logo dell'ateneo, ferma la salvaguardia del suo prestigio, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di ammininistrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa costituisce forma autonoma di autofinanziamento ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 8.

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'ateneo

1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge, il diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolta utilizzando comunque strumenti e mezzi finanziari forniti dall'UAQ spetta all'Università, salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. Se l'Università non esercita il proprio diritto, sussiste il diritto sussidiario degli autori a conseguire il brevetto.

2. La cessione a terzi del diritto di sfruttatnento del brevetto o di brevettazione avviene a titolo oneroso ed agli autori spetta un compenso, secondo criteri stabiliti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Nei contratti e nelle convenzioni con terzi deve essere prevista l'attribuzione dei diritti di contitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti, ovvero lo sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero.

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 9.

Principi generali

1. L'UAQ è organizzata in facoltà e dipartimenti. La facoltà è sede dell'insegnamento universitario; il dipartimento è sede della ricerca scientifica.

La facoltà si articola in corsi di studio. Il dipartimento può articolarsi in sezioni.

La facoltà dispone di una propria dotazione organica di professori e ricercatori.

Al dipartimento afferiscono professori e ricercatori in base ad affinità disciplinari, tematiche e metodologiche.

2. L'UAQ, in relazione all'ottimale raggiungimento delle proprie finalità, può svolgere parte dell'attività in sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente.

3. Nel rispetto dei propri compiti e della propria autonomia facoltà e dipartimenti collaborano nella programmazione e nello sviluppo dell'attività didattica e scientifica dell'ateneo.

4. Ciascuna facoltà individua le strutture scientifiche di riferimento (dipartimenti o loro sezioni) che forniranno supporto organizzativo, tecnico e scientifico alle attività didattiche. I rapporti tra facoltà e strutture scientifiche di riferimento sono definiti con regolamento appositamente concordato.

Art. 10.

La facoltà

1. La facoltà promuove, organizza e svolge le attività didattiche e di formazione dei corsi di studio necessari per acquisire i seguenti titoli:

a) diploma universitario;

b) diploma di laurea;

c) diploma di specializzazione;

d) diploma di scuola diretta a fini speciali.

La facoltà sviluppa iniziative di orientamento agli studi universitari ed alle attività professionali. Può inoltre istituire corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione permanente.

2. La facoltà garantisce la qualità della formazione attraverso la programmazione ed il coordinamento dei corsi, la razionale utilizzazione delle risorse e l'analisi degli esiti didattici.

3. Le facoltà ed i corsi di studio istituiti presso l'UAQ sono elencati nella tabella I.

4. Sono organi di facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) i consigli di area didattica.

Art. 11.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, ne attua le deliberazioni, convoca e presiede la giunta di facoltà (ove costituita). Il preside cura il regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà, è membro del senato accademico, esercita tutte le attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

Il preside inoltre ha la responsabilità dei servizi generali didattici ed organizzativi della facoltà.

2. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia dal consiglio di facoltà nella composizione di cui al successivo art. 12, comma 1, ed è nominato con decreto rettorale. L'elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Per le eventuali votazioni successive è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi.

3. Il preside dura in carica tre anni e di norma è immediatamente rieleggibile una sola volta. Eventuali rielezioni successive hanno durata biennale e possono avvenire solo in prima votazione ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Le ulteriori modalità di elezione del preside sono disciplinate dal regolamento di facoltà.

5. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito.

Art. 12.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuc ruolo della facoltà, dai ricercatori confermati, dagli assistenti del ruo ad esaurimento, da una rappresentanza degli studenti pari alla somn del 5% del numero degli altri componenti e dell'1‰ del numero de studenti iscritti alla facoltà.

I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del nume legale solo se presenti alle sedute.

Per ogni argomento attinente all'utilizzazione dei posti di ruolo, al loro destinazione, alla attivazione delle procedure concorsuali, al chiamate ed alle persone di professori e di ricercatori, il consiglio facoltà si riunisce e delibera nella composizione corrispondente al fascia interessata ed a quelle superiori.

L'elettorato passivo degli studenti è consentito agli iscritti sino secondo anno fuori corso. I rappresentanti degli studenti durano carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Le norme per l'elezio dei rappresentanti degli studenti sono fissate dal regolamento di atene

2. Per l'articolazione e l'organizzazione dei corsi di studio, consiglio di facoltà definisce le aree didattiche e stabilisce nel propr regolamento le competenze, la composizione e le modalità funzionamento dei relativi consigli di area didattica.

3. Il consiglio di facoltà:

a) programma, coordina ed organizza le attività didattiche d corsi di studio della facoltà; in tale ambito, nel rispetto della libertà insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici dei professori ruolo e dei ricercatori;

b) provvede all'attività di tutorato e di orientamento de studenti;

c) approva i piani di studio;

d) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodolog formative;

e) analizza, avvalendosi di una commissione pariteticamen costituita da docenti e studenti secondo criteri disciplinati d regolamento di facoltà, gli esiti della didattica ed il funzionamento d tutorato e fornisce all'ateneo, attraverso una relazione appositamen predisposta dal preside, gli elementi utili per la valutazione globa dell'attività svolta;

f) delibera l'ordine annuale degli studi;

g) definisce le strutture scientifiche di riferimento, di cui comma 4 dell'art. 9;

h) formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite strutture scientifiche di riferimento;

i) esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interes didattico-scientifico formulate anche da parte di strutture scientific non di riferimento;

l) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e ricercatore, nonché sulle richieste di nuovi posti, sentite le struttu scientifiche di riferimento;

m) delibera sulla chiamata dei professori di ruolo, sentito parere della struttura scientifica di riferimento interessata e d dipartimento competente sul piano disciplinare;

n) redige i regolamenti di facoltà;

o) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula proposte per professori a contratto, sentite le strutture scientifiche riferimento, nel rispetto della normativa vigente e fino al limite massim del 10% dei corsi attivati;

p) avanza proposte sulle modifiche di statuto;

q) adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativ vigente e dal presente statuto.

4. Il consiglio di facoltà può istituire una giunta, presieduta d preside, alla quale affida funzioni istruttorie ed esecutive. Composizion durata, compiti e modalità di funzionamento della giunta sono stabili dal regolamento di facoltà.

Art. 13.

Il dipartimento

1. Il dipartimento ha come finalità la promozione, l'organizzazione, l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento dell'attività di ricerca in una o più aree omogenee per fini o per metodo.

2. L'istituzione dei dipartimenti e le modifiche alla situazione dipartimentale sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Le aree di attività di ciascun dipartimento sono definite contestualmente alla sua istituzione, nel rispetto delle finalità e delle competenze.

I dipartimenti istituiti presso l'UAQ all'atto della entrata in vigore dello statuto sono elencati in tabella II.

La verifica almeno quadriennale da parte del senato accademico della situazione dipartimentale e la distribuzione delle risorse ai dipartimenti debbono avvenire anche allo scopo di favorire le più ampie sinergie sul piano scientifico e la massima efficienza su quello economico-organizzativo.

3. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa.

4. Il dipartimento garantisce agli afferenti la libertà di ricerca e l'accesso alle risorse comuni. Provvede inoltre alla definizione del piano annuale delle ricerche ed all'analisi dei relativi esiti e fornisce gli elementi di verifica alle strutture cui competono compiti di valutazione.

5. Il dipartimento può svolgere attività di ricerca e di consulenza finanziata mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; può altresì avvalersi di collaborazioni con soggetti esterni.

6. Il dipartimento, compatibilmente con le esigenze di adempimento dei propri compiti istituzionali, collabora con le facoltà, ai sensi del comma 4 dell'art. 9, allo svolgimento dell'attività didattica.

7. Il dipartimento è sede dell'attività dei dottorati di ricerca, provvede alle relative esigenze ed è responsabile del loro svolgimento.

8. Il dipartimento può essere articolato in sezioni, prive di autonomia finanziaria ed amministrativa, costituite sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi di ricerca.

9. Il dipartimento concorre con i propri fondi e con il proprio personale al finanziamento ed al funzionamento dei centri interdipartimentali di servizio.

10. Il dipartimento è costituito dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti, nonché dal personale tecnico, amministrativo ed ausiliario ad esso assegnato. Il numero minimo di professori e ricercatori afferenti ad un dipartimento di norma non deve essere inferiore a venticinque unità.

11. Il consiglio di dipartimento esprime parere obbligatorio sulle richieste di afferenza e lo trasmette al senato accademico per la relativa delibera. Le richieste di trasferimento da un dipartimento ad un altro sono deliberate dal senato accademico, su parere dei dipartimenti interessati.

12. Il consiglio di dipartimento, sulla base del proprio piano di sviluppo e nell'ambito dei propri settori di competenza disciplinare, formula alle facoltà:

a) richieste di nuovi posti di professore e ricercatore;

b) proposte di destinazione dei posti di professore e ricercatore resisi vacanti;

c) pareri in ordine alle chiamate dei professori.

13. Il dipartimento, in accordo con criteri generali fissati nel regolamento di ateneo, può sostenere finanziariamente l'attività di studenti che collaborano con il dipartimento stesso.

14. Il dipartimento può attivare borse di studio per laureati e contratti di carattere privato con soggetti esterni, per la collaborazione allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

15. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di dipartimento;

c) la giunta di dipartimento.

Art. 14.

Direttore, consiglio e giunta di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia ed è nominato con decreto rettorale.

2. Il direttore del dipartimento resta in carica tre anni e di norma è immediatamente rieleggibile una sola volta. Eventuali rielezioni successive hanno durata biennale e possono avvenire solo in prima votazione ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Le modalità di elezione del direttore del dipartimento e le deroghe a quanto previsto dal comma 1 di questo articolo sono disciplinate dal regolamento di ateneo.

4. La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con quella di rettore, di preside di facoltà, di membro del consiglio di amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito.

5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Promuove l'attività scientifica del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, cura i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti. Il direttore nomina un suo sostituto, che lo rappresenta quando necessario temporaneamente, tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento.

6. Il consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, il segretario amministrativo, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una dei dottorandi di ricerca, rispettivamente nei limiti massimi del 10 e 5% del numero totale dei professori e dei ricercatori. Le modalità di elezione delle rappresentanze, il numero dei loro componenti e la durata della carica sono stabilite dal regolamento di ateneo. Il Consiglio può delegare poteri deliberativi alla Giunta, secondo criteri definiti nel regolamento di dipartimento. Per ogni argomento attinente all'utilizzazione dei posti di ruolo, alla loro destinazione, alla attivazione delle procedure concorsuali, alle chiamate ed alle persone di professori e di ricercatori, il consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata ed a quelle superiori.

7. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il suo mandato coincide con quello del direttore.

Fanno parte della giunta il segretario amministrativo ed una rappresentanza di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. La composizione di tale rappresentanza e le sue modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di dipartimento. Qualora quest'ultimo sia costituito in sezioni, deve essere in ogni caso garantita la presenza nella giunta di almeno un professore o ricercatore per ogni sezione.

8. Il segretario amministrativo del dipartimento coordina le attività amministrativo-contabili, predispone e cura gli atti, anche a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del dipartimento.

9. Le attività di un dipartimento sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dal consiglio di dipartimento.

Art. 15.

Strutture di ateneo di servizio e di supporto

1. Costituiscono strutture di ateneo di servizio e di supporto:

a) le biblioteche di facoltà;

b) i centri di servizio di facoltà;

c) i centri di servizio di ateneo;

d) i centri interdipartimentali di servizio;

e) l'orto botanico universitario.

L'UAQ può inoltre disporre l'attivazione di musei universitari e di altre strutture in settori di specifico interesse dell'ateneo; le risorse necessarie e gli oneri di gestione sono a carico delle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo modalità disciplinate dal regolamento di ateneo.

2. Le strutture indicate nel comma precedente sono dotate di autonomia di spesa.

3. L'istituzione delle strutture di servizio o di supporto è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

4. Le biblioteche di facoltà hanno il compito di sviluppare ed organizzare l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione del patrimonio librario, documentale e multimediale di interesse per la facoltà di appartenenza, nonché di promuovere e realizzare la diffusione dell'informazione bibliografica. Le biblioteche di facoltà sono strutture permanenti, dotate di risorse di personale, finanziarie, gestionali e di spazi assegnati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Il consiglio di facoltà delibera il regolamento della biblioteca; stabilisce inoltre le linee di indirizzo ed i criteri generali di funzionamento nonché di valutazione del servizio, avvalendosi della propria commissione.

La commissione biblioteca di facoltà è costituita in accordo alle disposizioni del regolamento di ateneo delle biblioteche e comprende:

a) rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche;

b) rappresentanti degli studenti;

c) il responsabile della biblioteca;

d) rappresentanti del personale delle biblioteche.

Il presidente della commissione biblioteca di facoltà è eletto tra e dai componenti della commissione stessa.

La commissione di ateneo delle biblioteche è costituita in accordo al regolamento di ateneo delle biblioteche, approvato dal senato accademico, e comprende:

a) i presidenti delle commissioni biblioteca di facoltà;

b) rappresentanti dei responsabili delle biblioteche;

c) rappresentanti degli studenti.

5. I centri di servizio di facoltà sono diretti dai presidi e svolgono compiti di supporto all'attività didattica e culturale della facoltà e ne curano la gestione amministrativa. Sono strutture dotate di risorse proprie di spazi, personale, finanziari e gestionali. Il relativo regolamento di funzionamento è deliberato dal consiglio di facoltà.

6. I centri di servizio di ateneo sono strutture che svolgono attività destinate a tutta l'UAQ, nei vari ambiti didattici, scientifici ed amministrativi. Sono strutture dotate di personale e spazi propri, il cui regolamento di funzionamento è deliberato dal senato accademico in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di ateneo. I centri di servizio di ateneo possono articolarsi in sedi decentrate.

7. Per la gestione di complessi apparati scientifici e di strutture di supporto di uso comune a più ambiti scientifici, allo scopo di razionalizzare il loro impiego, l'UAQ può istituire centri interdipartimentali di servizio, su proposta dei dipartimenti interessati. Il regolamento di funzionamento di tali centri è deliberato al loro interno, in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di ateneo. Le risorse, gli spazi ed il personale necessari ai centri interdipartimentali di servizio sono forniti dalle strutture scientifiche interessate, nonché dagli utili ricavati da eventuali servizi prestati dai centri per enti esterni all'ateneo; eventuali deroghe sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. A condizione che i centri vengano gestiti da uno dei dipartimenti interessati, essi possono essere dotati di autonomia finanziaria. I centri interdipartimentali di servizio hanno una durata limitata e sono rinnovabili.

8. L'orto botanico universitario, con annesso il giardino alpino di Campo Imperatore, cura la manutenzione del patrimonio vegetale in esso raccolto e ne promuove lo sviluppo ai fini della didattica e della ricerca, mettendo a disposizione della comunità scientifica all'interno ed al di fuori della struttura universitaria i risultati di conoscenza di base ed applicata derivanti dalle sperimentazioni in esso svolte. L'orto botanico universitario è dotato di personale e spazi propri ed è diretto da un professore di ruolo dell'UAQ. Il regolamento di funzionamento è deliberato al suo interno, in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di ateneo. Le risorse necessarie al funzionamento dell'orto botanico sono fornite, oltre che dall'UAQ, da altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti e convenzioni.

Art. 16.

Attività formative nel settore dello sport

Fatte salve le attività disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia (legge 28 giugno 1977, n. 394 e legge 3 agosto 1985, n. 429) e regolate da convenzione tra il Comitato per lo sport universitario ed il Centro universitario sportivo per la gestione degli impianti sportivi dell'ateneo, l'UAQ si impegna a sostenere, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e della legge 2 dicembre 1991, n. 390, attività autogestite dagli studenti nel settore dello sport.

Art. 17.

Anno accademico e decorrenza dei mandati

1. La data di inizio dell'anno accademico per l'UAQ è fissata dal senato accademico.

2. I mandati relativi al rettore, a preside di facoltà ed alla presidenza di altre strutture didattiche decorrono con l'inizio dell'anno accademico, quelli relativi a direzione di strutture di ricerca e di servizio a partire dal 1° gennaio. Il regolamento di ateneo disciplina le procedure di conferimento di un nuovo mandato nel caso di conclusione anticipata per dimissioni od altre cause. Frazioni di anno inferiori ai sei mesi non vengono computate ai fini della durata del mandato.

TITOLO III
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 18.

Sono organi centrali di ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio studentesco.

Art. 19.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'UAQ ad ogni effetto di legge ed esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento ed attuazione.

In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e sovrintendendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) nomina e revoca il direttore amministrativo, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

c) controlla l'efficiente funzionamento della struttura universitaria;

d) emana lo statuto, i regolamenti di ateneo e le loro modifiche;

e) impartisce le direttive per la corretta applicazione delle norme dello statuto, dei regolamenti di ateneo e dell'ordinamento universitario;

f) stipula le convenzioni ed i contratti di propria competenza;

g) esercita la funzione disciplinare di tutto il personale dell'Università nei limiti delle competenze stabilite per legge;

h) presenta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste a termine di legge, sentito il senato accademico;

i) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'ateneo;

l) formula il bilancio di previsione da sottoporre per l'approvazione al consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere del senato accademico;

m) presiede i lavori dei comitati permanenti per i rapporti con gli enti territoriali, di cui al secondo comma dell'art. 7;

n) svolge ogni altra funzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

2. Il rettore è eletto tra i professori ordinari da un corpo elettorale costituito da:

a) i componenti dei consigli di facoltà;

b) il personale non docente.

Il personale non docente esprime una quota elettorale non superiore a cinquanta voti equivalenti, con modalità previste dal regolamento di ateneo, che stabilisce le norme di elezione del rettore. Il rettore è proclamato eletto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Dura in carica tre anni e di norma è immediatamente rieleggibile una sola volta. Eventuali rielezioni successive hanno durata biennale e possono avvenire solo in prima votazione ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. La carica di rettore è incompatibile con quella di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e con la posizione di professore a tempo definito.

4. Il rettore designa, tra i professori ordinari, un prorettore che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza od impedimento. La carica di prorettore è incompatibile con quella di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e con la posizione di professore a tempo definito.

5. Il rettore è esentato, a sua richiesta, dallo svolgimento dell'attività didattica, mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 20.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo di tutte le attività dell'ateneo.

In particolare il senato accademico:

a) programma l'attività di formazione e di ricerca e le linee di sviluppo dell'ateneo;

b) assegna i professori ed i ricercatori alle facoltà e formula le proposte per la definizione delle piante organiche e per la ripartizione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra le strutture dell'ateneo;

c) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'ateneo;

d) sentito il nucleo di valutazione di ateneo, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al consiglio di amministrazione, esamina le risultanze delle attività gestionali-amministrative;

e) delibera l'istituzione e la disattivazione di dipartimenti e di centri interdipartimentali di servizio e le modifiche alla situazione dipartimentale, sentito il consiglio di amministrazione;

f) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai dipartimenti;

g) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture didattiche, sentito il consiglio di amministrazione;

h) delibera l'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;

i) determina gli indirizzi di cui il consiglio di amministrazione dovrà tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in relazione all'attività di formazione e di ricerca ed alle linee di sviluppo dell'ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;

l) fornisce al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;

m) delibera il regolamento di ateneo ed il regolamento didattico di ateneo;

n) delibera il regolamento di funzionamento dei centri di servizio di ateneo;

o) delibera le modifiche di statuto, sentito il consiglio di amministrazione;

p) delibera le modifiche ai regolamenti di ateneo di sua competenza;

q) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e gestionali-amministrative dell'ateneo;

r) esprime parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

s) esprime parere obbligatorio sulle relazioni che il rettore a termine di legge inoltra al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

t) propone la partecipazione a strutture esterne all'ateneo per attività di ricerca e di servizio;

u) valuta i pareri obbligatori e le proposte del consiglio studentesco per gli argomenti previsti nel successivo art. 22. Il presidente del consiglio studentesco ha diritto a partecipare ai lavori del senato accademico con funzione consultiva sugli argomenti di cui ai punti *b)*, *d)*, *e)*, e con funzioni deliberanti per i punti *a)*, *c)*, *f)*;

v) definisce la composizione del comitato permanente per i rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'art. 7;

z) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento di ateneo.

3. Il senato accademico è costituito da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il prorettore, senza diritto di voto;

c) il direttore amministrativo, con funzioni consultive e di segreteria;

d) i presidi di facoltà;

e) direttori di dipartimento, in numero pari ai presidi, eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati afferenti ai dipartimenti, in base ad accorpamenti culturalmente affini di dipartimenti o loro sezioni, definiti dal senato accademico su proposta del collegio dei direttori di dipartimento;

f) quattro professori di ruolo eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati dell'UAQ.

Il mandato di cui al punto *f)* ha durata triennale, comunque coincide con quello del rettore e non può essere ricoperto più di due volte consecutive. La carica non è compatibile con la posizione di professore a tempo definito e con quella di membro del consiglio di amministrazione.

Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti *e)* ed *f)* sono fissate nel regolamento di ateneo.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione;

b) approva il conto consuntivo;

c) delibera il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il senato accademico;

d) delibera la definizione delle piante organiche, su proposta del senato accademico;

e) provvede alla distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, su proposta del senato accademico;

f) esprime parere obbligatorio in merito all'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'ateneo;

g) esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione ed alla disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali di servizio e di strutture didattiche ed alle modifiche alla situazione dipartimentale;

h) assegna le risorse finanziarie alle strutture dell'ateneo, su parere del senato accademico;

i) gestisce il bilancio, ivi compresi la programmazione edilizia dell'ateneo ed i relativi interventi attuativi;

l) delibera la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie, su proposta del senato accademico;

m) approva i contratti e le convenzioni, fatta salva la possibilità di delegare a singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

n) delibera l'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi, sentito il senato accademico;

o) esamina, unitamente al senato accademico, le risultanze delle attività gestionali-amministrative;

p) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento di ateneo.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il prorettore, senza diritto di voto;

c) il direttore amministrativo;

d) quattro professori di ruolo a tempo pieno, dei quali due di prima e due di seconda fascia, e due ricercatori confermati a tempo pieno;

e) due rappresentanti del personale non docente;

f) tre studenti;

g) un rappresentante del Governo;

h) due esperti, designati dal senato accademico.

Gli esperti vanno scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, tra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società ed enti pubblici o privati. Essi non possono aver avuto od avere rapporti di collaborazione professionale con l'UAQ.

Possono partecipare inoltre al consiglio di amministrazione, in accordo a criteri e modalità fissati dal senato accademico e comunque in numero non superiore a due, rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscano, per tutta la durata in carica del consiglio stesso, al funzionamento dell'ateneo con erogazione di fondi non finalizzati. Tali rappresentanti non possono avere rapporti di dipendenza con l'UAQ.

Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti *d), e)* ed *f)* sono dettate dal regolamento di ateneo.

5. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e di membro del senato accademico. La rieleggibilità per un numero massimo di due mandati consecutivi è permessa solo per i membri eletti di cui ai punti *d)* ed *e)* del comma precedente.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà non possono far parte del consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Il consiglio studentesco

1. Il consiglio studentesco è l'organo rappresentativo degli studenti dell'ateneo con funzioni consultive e propositive.

2. Il consiglio studentesco esprime pareri obbligatori al senato accademico sui seguenti argomenti:

a) qualità dei servizi didattici;

b) determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, nonché della relativa destinazione;

c) attuazione del diritto allo studio e di tutti gli altri interventi a favore degli studenti, previsti dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti;

d) formulazione del regolamento didattico di ateneo;

e) destinazione degli spazi e delle risorse edilizie dedicati alla didattica;

f) determinazione dei criteri di elargizione di borse e sussidi agli studenti.

3. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio studentesco sono fissate dal regolamento di ateneo.

4. L'UAQ garantisce al consiglio studentesco le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

5. Il consiglio studentesco è composto da venticinque membri. fanno parte i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amminis zione, i rappresentanti degli studenti nell'azienda per il diritto allo stu ed un numero di rappresentanti degli studenti in ciascun consiglic facoltà proporzionale al rapporto fra iscritti alla facoltà ed isc all'ateneo, e comunque non inferiore a due, determinato secondo no fissate nel regolamento di ateneo. Esso nomina al suo interno presidente che lo rappresenta a tutti gli effetti ed un vicepresidente, lo sostituisce in caso di impedimento. Il presidente ed il vicepreside durano in carica due anni; la carica può essere rinnovata una sola vo

Art. 23.

Il collegio dei direttori di dipartimento

Il collegio dei direttori di dipartimento è costituito da tut direttori dei dipartimenti istituiti nell'UAQ. Il collegio rapprese l'organismo di consultazione del senato accademico e del consiglic amministrazione per gli argomenti di pertinenza dei dipartimenti

Il collegio dei direttori di dipartimento nomina al suo interno presidente, che dura in carica due anni ed è rieleggibile una sola vo

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento collegio dei direttori di dipartimento sono fissate dal regolamento ateneo.

Art. 24.

Esercizio della autonomia funzionale ed organizzativa

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo ur approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Università assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletame dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le moda ed i limiti di tale onere, il regolamento dovrà comunque prevec l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente tutt oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa gr

2. L'UAQ può ricorrere a consulenti esperti su specifiche mat per motivi attinenti alla propria attività negoziale di ente autono

3. Indennità di carica per il rettore, per i presidi di facoltà direttori di dipartimento, nonché gettoni di presenza per i membri consiglio di amministrazione possono essere stabiliti dal consiglic amministrazione. Limiti e modalità sono fissati dal regolamento ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO IV

STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Art. 25.

Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative dell'UAQ concorron raggiungimento dei fini istituzionali dell'ateneo.

2. Tali strutture sono organizzate in maniera da garantire, an attraverso idonei strumenti di verifica, l'efficienza dei ser l'individuazione delle responsabilità, la trasparenza e pubblicità d atti.

3. L'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrati deliberata dal consiglio di amministrazione, su parere del ser accademico, individuando per ogni settore di attività gli ambiti competenza e le responsabilità.

4. La pianta organica del personale tecnico-amministrativo fissata con decreto rettorale. Essa è soggetta a revisione, al fine di te conto delle esigenze di rinnovamento delle strutture di ateneo.

5. Il personale tecnico-amministrativo svolge i propri compiti s base di quanto previsto dallo stato giuridico, dai rispettivi contr nazionali e dagli accordi siglati con l'amministrazione universita

6. Il personale tecnico-amministrativo è tenuto ad assicurar proprio impegno nel settore cui è assegnato ai fini del mig funzionamento dell'Università.

Art. 26.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, nonché di verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.

2. Spetta inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli art. 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) stipulare i contratti dell'Università e sottoscrivere le convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore;

b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo ed assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa come specificato dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore amministrativo è nominato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, nella figura di un dirigente dell'UAQ o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

4. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, per gravi irregolarità o per inefficienza nell'azione amministrativa, è disposta con atto motivato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato.

5. Il rettore designa, su proposta del direttore amministrativo, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, tra i dirigenti dell'ateneo un sostituto del direttore amministrativo, che ne fa le veci ad ogni effetto in caso di assenza od impedimento per giustificati motivi.

6. Al direttore amministrativo può essere riconosciuta un'indennità di funzione a carico del bilancio dell'ateneo, determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Funzioni dirigenziali

Il rettore, su proposta del direttore amministrativo, assegna ai dirigenti specifici compiti amministrativi. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizioni di autonomia e responsabilità d'intesa con il direttore amministrativo. Sono direttamente responsabili del loro operato in termini di efficienza e correttezza amministrativa delle mansioni loro affidate. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati. La revoca dei compiti assegnati è disposta con atto motivato dal rettore, su proposta del direttore amministrativo.

Art. 28.

Relazioni sindacali

L'Università relativamente al sistema di contrattazione decentrata garantisce alle rappresentanze sindacali il diritto all'informazione in materia di ambiente di lavoro e sui provvedimenti generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

Per la composizione la delegazione pubblica è costituita dal rettore o un suo delegato, dal direttore amministrativo o un suo delegato e dai dirigenti. Essa può essere eventualmente integrata, per specifiche materie, da esperti anche esterni all'ateneo.

TITOLO V

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 29.

Regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile di tutte le strutture dell'UAQ, nonché l'attribuzione alle stesse di autonomia finanziaria e di spesa.

TITOLO VI

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 30.

Il nucleo di valutazione di ateneo

1. Il nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di fornire al senato accademico, secondo norme disciplinate dal regolamento di ateneo e sulla base di elementi di confronto nazionale ed internazionale, un parere motivato sull'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche. Relativamente all'efficienza delle strutture gestionali-amministrative, il parere dovrà essere fornito anche al consiglio di amministrazione e al direttore amministrativo.

2. Per lo svolgimento della sua funzione, il nucleo di valutazione di ateneo si avvale degli elementi di verifica periodicamente forniti, sulla base di norme fissate dal regolamento di ateneo, dai consigli di facoltà e di dipartimento, dal direttore amministrativo e, per quanto riguarda la qualità dei servizi didattici, dal consiglio studentesco.

3. La composizione del nucleo di valutazione di ateneo è stabilita dal regolamento di ateneo, che disciplina altresì procedure di convocazione e norme di funzionamento del nucleo stesso.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate alla adozione di apposite norme regolamentari.

3. Le proposte di modifica allo statuto ed ai regolamenti di ateneo possono pervenire al senato accademico da parte del rettore o di organi collegiali dell'ateneo. Il senato accademico delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta. Su di essa si pronunciano per competenza i consigli di facoltà e di dipartimento, il consiglio di amministrazione ed il consiglio studentesco. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza assoluta. Le modifiche di statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, quelle dei regolamenti alla data di emanazione del relativo decreto rettorale, emesso dopo aver espletato le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Il regolamento di ateneo, il regolamento didattico di ateneo ed il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità entrano in vigore alla data di emanazione del relativo decreto rettorale, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Gli organi collegiali creati dallo statuto e quelli la cui composizione è disciplinata in modo innovativo sono costituiti entro sei mesi dalla entrata in vigore dello statuto. Gli organi individuali restano in carica fino al termine del loro mandato.

6. Entro tre mesi dalla emanazione dei regolamenti di ateneo i dipartimenti, elencati in tabella II, definiscono le proprie aree scientifiche di attività, le eventuali sezioni istituite ed il proprio regolamento interno.

7. Entro sei mesi dal loro insediamento nella nuova composizione, i consigli di facoltà formulano il proprio regolamento, individuano le strutture scientifiche di riferimento per il supporto alle attività didattiche, definendo altresì il regolamento per lo svolgimento del reciproco rapporto, e deliberano i regolamenti di funzionamento della propria biblioteca e del proprio centro di servizio.

8. Le dimissioni di un componente da un organo collegiale producono il loro effetto dopo la presa d'atto dell'organo competente. La sostituzione del membro dimissionario deve avvenire entro due mesi dalla presa d'atto delle dimissioni.

9. Chiunque non partecipi più di tre volte consecutive senza giustificazione alle adunanze degli organi di cui è membro elettivo decade dal mandato rivestito.

10. Gli atti delle adunanze degli organi collegiali dell'UAQ sono pubblici.

11. Le disposizioni dello statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori confermati si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

12. Ai fini della determinazione numerica della rappresentanza degli studenti nei consigli di facoltà, i numeri corrispondenti al 5% ed all'1‰ vanno sempre arrotondati all'intero successivo.

13. Gli organi e le strutture dell'UAQ non previsti dal presente statuto decadono con l'entrata in vigore di questo.

14. In prima applicazione, gli accorpamenti di dipartimenti o loro sezioni, necessari per la elezione dei direttori di dipartimento in seno al senato accademico, prevista dal presente statuto, sono stabiliti dal senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto, per l'occasione integrato con il presidente del collegio dei direttori di dipartimento.

15. In prima applicazione il mandato dei membri eletti del senato accademico, di cui al punto *f)* del comma 3 dell'art. 20, termina con il mandato del rettore in carica al momento della entrata in vigore del presente statuto.

16. Con l'entrata in vigore del presente statuto le funzioni della commissione di ateneo per la sperimentazione vengono assunte dal senato accademico, nella composizione di cui al comma 3 dell'art. 20. Comunque, fino alla costituzione del nuovo senato accademico, la commissione di ateneo per la sperimentazione continua ad esercitare le proprie funzioni.

17. I centri di servizio di ateneo ed i centri interdipartimentali di servizio attivati presso l'UAQ al momento dell'entrata in vigore dello Statuto continuano ad esplicare la loro attività in attesa di una definitiva riorganizzazione del settore, che spetta al senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

18. Fino alla emanazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia per tutte le strutture dell'UAQ i regolamenti validi al momento dell'entrata in vigore dello statuto.

19. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'UAQ le disposizioni legislative e quelle emanate con circolari ministeriali in contrasto con esso.

TABELLA I

FACOLTA E CORSI DI STUDIO ISTITUITI PRESSO L'UNIVERSITA DELL'AQUILA

Facoltà di economia:

Corso di laurea in economia e commercio

Corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici

Facoltà di ingegneria:

Corso di laurea in ingegneria chimica

Corso di laurea in ingegneria civile

Corso di laurea in ingegneria edile

Corso di laurea in ingegneria elettrica

Corso di laurea in ingegneria elettronica

Corso di laurea in ingegneria meccanica

Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio

Corso di diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse

Corso di diploma in ingegneria chimica

Corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture

Corso di diploma in ingegneria elettrica

Corso di diploma in ingegneria elettronica

Corso di diploma in ingegneria meccanica

Facoltà di lettere e filosofia:

Corso di laurea in lettere (indirizzo classico e indirizzo modern

Corso di laurea in filosofia

Corso di laurea in lingue e letterature straniere

Facoltà di medicina e chirurgia:

Corso di laurea in medicina e chirurgia

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Corso di diploma per dietista

Corso di diploma per fisioterapista

Corso di diploma per igienista dentale

Corso di diploma per infermiere

Corso di diploma per logopedista

Corso di diploma per ortottista assistente di oftalmologia

Corso di diploma per ostetrica/o

Corso di diploma in riabilitazione psichiatrica e psicosociale

Corso di diploma in servizio sociale

Corso di diploma per tecnico audiometrista

Corso di diploma per tecnico sanitario di laboratorio biomedi

Scuole dirette a fini speciali per:

Dirigenti e docenti di scienze infermieristiche

Strumentisti di sala operatoria

Tecnici di anestesia e rianimazione

Tecnici in biotecnologie

tecnici cosmetici

Tecnici di igiene ambientale e del lavoro

Scuole di specializzazione:

Allergologia ed immunologia clinica

Anestesia e rianimazione

Cardiologia

Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva cl rurgica

Chirurgia generale

Chirurgia maxillo-facciale

Chirurgia vascolare

Dermatologia e venereologia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Farmacologia

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Geriatria

Ginecologia ed ostetricia

Igiene e medicina preventiva

Medicina del lavoro

Medicina dello sport

Medicina interna

Neurologia

Oftalmologia

Oncologia

Otorinolaringoiatria

Patologia clinica

Pediatria

Psichiatria

Radiologia

Statistica sanitaria

Urologia

Facoltà di scienze della formazione:
Corso di laurea in scienze dell'educazione

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Corso di laurea in fisica
Corso di laurea in informatica
Corso di laurea in matematica
Corso di laurea in scienze ambientali
Corso di laurea in scienze biologiche
Corso di diploma in biotecnologie agro-industriali
Corso di diploma in chimica
Corso di diploma in informatica
Corso di diploma in matematica
Corso di diploma in scienza dei materiali

TABELLA II

DIPARTIMENTI ISTITUITI PRESSO L'UNIVERSITÀ DELL'AQUILA ALL'ATTO DELLA PROMULGAZIONE DELLO STATUTO.

Architettura ed urbanistica
Biologia di base ed applicata
Chimica, ingegneria chimica e materiali
Culture comparate
Discipline chirurgiche
Energetica
Fisica
Ingegneria elettrica
Ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno
Matematica pura ed applicata
Medicina interna e sanità pubblica
Medicina sperimentale
Scienze ambientali
Scienze e tecnologie biomediche
Storia e metodologie comparate

97A0229

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 10 dicembre 1996.

Eventi calamitosi del 1995. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996. Integrazioni all'ordinanza commissariale n. 3 del 28 giugno 1996. (Ordinanza n. A164).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

In funzione di commissario delegato (art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2433 del 2 maggio 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili conseguenti agli eventi alluvionali del 18-19 settembre 1995, del 5 ottobre 1995, del 2 novembre 1995, del 24-27 dicembre 1995, del dissesto idrogeologico del 14-15 ottobre 1995, dell'evento sismico del 10 ottobre 1995;

Vista l'ordinanza commissariale n. 3 del 28 giugno 1996;

Ritenuto di confermare per gli interventi conseguenti all'evento sismico del 10 ottobre 1995, la responsabilità con funzione di coordinamento al Dipartimento ambiente U.O.C. Rischio sismico, che si rapporterà per quanto di competenza con gli uffici del Genio civile di Lucca e di Massa e Carrara al fine del controllo dei progetti redatti sulla base delle direttive regionali;

Vista deliberazione di G.R.T. n. 1562 del 25 novembre 1996 che ha approvato la nuova organizzazione della struttura interna dell'amministrazione regionale con decorrenza del 1° gennaio 1997;

Vista la struttura dello staff operativo per le attività di supporto tecnico necessarie all'espletamento dell'incarico commissariale, costituito con la citata ordinanza commissariale n. 3/96;

Ritenuto di procedere ad una modifica della composizione della struttura di staff come indicata nella sopracitata ordinanza commissariale provvedendo alla sostituzione del dott. Pier Giovanni Menicatti e del dott. Claudio Calvelli con l'ing. Roberto Forzieri quale prossimo coordinatore del dipartimento politiche territoriali ed ambientali e del dott. Enzo Grassi responsabile dell'area legislativa n. 2 del dipartimento della presidenza ed affari giuridici, confermando peraltro gli altri due componenti nella persona della dott.ssa Maria Sargentini responsabile del servizio difesa del suolo e del dott. arch. Maurizio Ferrini responsabile dell'U.O.C. Rischio sismico per le materie di rispettiva competenza;

Considerato che le nuove nomine hanno decorrenza a far data dal 1° gennaio 1997;

Ritenuto altresì di confermare la competenza del nucleo di valutazione istituito con delibera di giunta regionale n. 291 dell'11 marzo 1996, per l'istruttoria dei progetti di riparazione dei danni agli edifici e la valutazione dei danni significativi, dei meccanismi di collasso degli edifici e dei progetti, in collaborazione e d'intesa con esperti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R.;

Ordina:

1. Il dott. Roberto Forzieri quale prossimo coordinatore del dipartimento politiche territoriali ed ambientali ed il dott. Enzo Grassi responsabile dell'area legislativa n. 2 del dipartimento della presidenza ed affari giuridici sono nominati componenti dello staff operativo per le attività di supporto tecnico costituito con l'ordinanza commissariale n. 3 del 28 giugno 1996, in sostituzione del dott. Pier Giovanni Menicatti e del dott. Claudio Calvelli, con decorrenza dal 1° gennaio 1997.

2. Di confermare il ruolo di coordinamento al dipartimento ambiente - U.O.C. Rischio sismico, che si rapporterà con gli uffici del genio civile di Lucca e di Massa Carrara al fine del controllo dei progetti.

3. Di incaricare i componenti del nucleo di valutazione istituito con delibera n. 291 dell'11 marzo 1996 e successive modificazioni, della valutazione, in rapporto con gli uffici sopracitati, dei danni significativi, dei meccanismi di collasso degli edifici e dell'istruttoria dei progetti, in collaborazione e d'intesa con esperti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R.;

4. Di trasmettere la presente ordinanza ai responsabili degli uffici dei suddetti geni civili ed al dipartimento O.R.U.S.I. per gli adempimenti del caso.

5. Di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento della protezione civile, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 2433/96.

Firenze, 10 dicembre 1996

Il presidente: CHITI

97A0221

ORDINANZA 10 dicembre 1996.

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'ufficio commissariale con sede in Pietrasanta. (Ordinanza n. 163).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996 - Ordinanza D.P.C. 25 giugno 1996, n. 2449 - Ordinanza P.G.R. 28 giugno 1996, n. 4)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 in Versilia e Garfagnana;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore Paolo Fontanelli è stato nominato sub-commissario;

Vista l'ordinanza commissariale n. 6 del 1° luglio 1996 con la quale è stato costituito l'ufficio commissariale con sede in Pietrasanta;

Considerato che per assicurare la funzionalità di detto ufficio è stata disposta l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di numero due unità di personale per le mansioni di addetto alla segreteria-applicato-videoterminalista e di una unità per la mansione di conducente autoveicoli;

Preso atto che i contratti di lavoro adottati in esecuzione delle predette disposizioni sono in scadenza nei primi giorni del prossimo mese di gennaio;

Valutato di dover assicurare la funzionalità dell'ufficio di Pietrasanta prorogando di ulteriori sei mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato già instaurati, in conformità alla richiesta in tal senso del responsabile dell'ufficio medesimo;

Ordina

di incaricare la competente struttura del dipartimento Drusi di provvedere a prorogare per ulteriori sei mesi i rapporti di lavoro già instaurati in attuazione dell'ordinanza commissariale n. 6/96 per l'ufficio commissariale di Pietrasanta.

Firenze, 10 dicembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A0220

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 gennaio 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuove norme in materia di conduzione di ciclomotori».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la Fondazione Cesar, piazza Esquilino, 5 - Roma.

97A0336

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Importazioni di prodotti siderurgici da Paesi terzi
(Comunicato n. 1 del 13 gennaio 1997)

Si comunica che è stato emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 329 del 19 dicembre 1997 il regolamento della Commissione n. 2412/96 del 18 dicembre 1996 che istituisce, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, la vigilanza comunitaria preventiva delle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, originari di paesi terzi, elencati in apposito allegato al suddetto regolamento.

Per le formalità procedurali necessarie all'ottenimento del documento di sorveglianza, si rimanda al comunicato n. 11 del 14 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995, nonché alla circolare n. 7/95 del 30 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995.

97A0284

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 225 del 23 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN 1% (moxidectin), soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via F. Gorgone, 6, codice fiscale 00130300874.

Modifiche apportate: produttore:

la specialità medicinale e ora prodotta presso l'officina farmaceutica Sobrino Laboratories - CTRA Camprodon, s/n - 17813 Vall De Bianya (Girona) - Spain.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 226 del 4 dicembre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario RABIGEN MONO, vaccino antirabbico inattivato per cani e gatti nella confezione: scatola da 10 dosi (nuova confezione di prodotto medicinale per uso veterinario gia autorizzato), alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30, codice fiscale 06802290152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: scatola da 10 dosi, numero di A.I.C. 100181041.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0234

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 gennaio 1997

Dollaro USA	1550,46
ECU	1891,25
Marco tedesco	972,69
Franco francese	288,17
Lira sterlina	2595,94
Fiorino olandese	865,79
Franco belga	47,173
Peseta spagnola	11,644
Corona danese	255,28
Lira irlandese	2542,44
Dracma greca	6,235
Escudo portoghese	9,761
Dollaro canadese	1158,27
Yen giapponese	13,229
Franco svizzero	1124,99
Scellino austriaco	138,26
Corona norvegese	244,78
Corona svedese	223,09
Marco finlandese	326,48
Dollaro australiano	1205,95

97A0342

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (passaggio da PMC a specialità medicinale)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 604/1996 del 6 giugno 1996, relativo alla specialità medicinale «NEOXIDIL SOLUZIONE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 15, prima colonna, secondo rigo dove è scritto: «... con variazione della denominazione in "*NEOXIN*", nella confezione soluzione idroalcolica in buste monodosi 25 ml, ...», leggasi: «... con variazione della denominazione in "*NEOXINAL*", nella confezione "*0,05*" soluzione idroalcolica in buste monodosi 25 ml, ...».

97A0297

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (passaggio da PMC a specialità medicinale)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 3 luglio 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 605/1996 del 6 giugno 1996, relativo alla specialità medicinale «NEOXIDINA GLUCONATO 20%», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 15, prima colonna, secondo rigo dove è scritto: «... con variazione della denominazione in "*NEOXIN*", nella confezione soluzione acquosa flacone 1000 ml, ...», leggasi: «... con variazione della denominazione in "*NEOXINAL*", nella confezione "*20*" soluzione acquosa flacone 1000 ml, ...».

97A0298

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, recante: «Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativo ai sistemi di garanzia dei depositi». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1996)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, all'art. 2, recante la sostituzione dell'art. 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella prima colonna della pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Art. *9*-ter (Poteri della Banca d'Italia).», leggasi: «Art. *96*-ter (Poteri della Banca d'Italia).».

97A0337

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 953 del 16 dicembre 1996, riportato a pag. 52, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «è ora trasferita alla società: *Zambonat* Italia S.r.l., ...», leggasi: «è ora trasferita alla società *Zambon* Italia S.r.l., ...».

97A0256

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.